

verbale di Assemblea ordinaria degli Associati
26 Gennaio 2023 - ore 19:00

Ferrara, via Canalazzi 239

PRESENTI: vedi firme presenza allegate al presente verbale.

O. d. G.

1. Procedimento Post-Trasmigrazione di verifica dei requisiti per l'iscrizione al **R.U.N.T.S** di cui al D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. ii. Sezione **A) ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO** - Modifiche statutarie a rimozione dei motivi ostativi all'iscrizione ex art.31 comma 8) del D.M. 106/2020.

Preliminarmente il Presidente comunica che, l'assemblea in forma ordinaria, anche se formalmente non convocata, è valida per la presenza di tutti gli associati attualmente iscritti ed aventi diritto al voto e di tutti i componenti il Consiglio Direttivo.

Sono presenti n 07 soci su n. 07 iscritti alla data odierna ed aventi diritto al voto.

L'Assemblea nomina come segretario della riunione Federica Maria Goldoni, che accetta.

Il Presidente inizia la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno.

Punto 1.

Il Presidente informa gli associati che è necessario adeguare lo Statuto attualmente in vigore secondo quanto previsto dalle normative stabilite dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche che permetteranno all'Associazione di mantenere l'iscrizione come Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) attualmente con procedimento sospeso presso il Registro Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

A tale fine, come già in precedenza deliberato dall'intero Consiglio Direttivo, rispettando la data del 31/01/2023, termine concesso dagli Uffici Regionali preposti al controllo ed alla verifica delle iscrizioni, è possibile provvedere all'adeguamento statutario richiesto, con modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, in deroga a quanto disposto dal vigente statuto sociale.

Si sottopone quindi all'assemblea sociale il nuovo testo di Statuto che comprende le modifiche richieste.

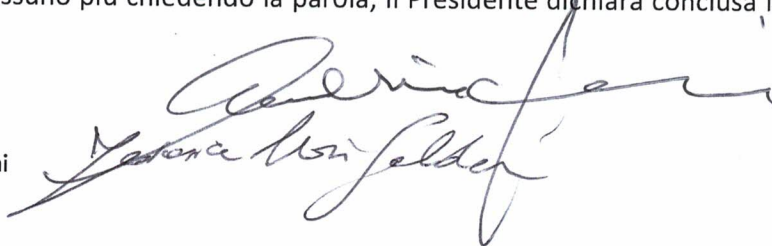
Specificatamente per gli articoli 2/6/9 ed all'eliminazione dell'art. 21 (Norme transitorie), si procede alla lettura ed alla relativa approvazione della nuova stesura del testo.

Al termine l'Assemblea sociale all'unanimità delibera l'approvazione del nuovo testo di Statuto che sostituisce quello previgente datato 30/10/2020.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 19:45.

Il Presidente – Mario Goldoni

La Segretaria – Federica Maria Goldoni



AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA

Atto Registrato il 30 GEN. 2023

248

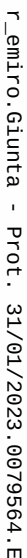
3

liquidati euro

Esente

*Firma su delega del direttore Provinciale Inciale
*Firma su delega dott. Giuseppe Rosso





STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

“PROGETTO D'AMORE – O.D.V.”, con sede legale nel Comune di Ferrara (Fe), operante senza fini di lucro.

L'Ente potrà inserire nella denominazione anche la locuzione Ente del Terzo Settore o E.T.S. con efficacia automatica di integrazione solo successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

lettera i) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 5;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

lettera d) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 5;

educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28/03/2003 n. 53 e successive modificazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera l) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 5;

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

lettera u) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 5;

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19/08/2016 n. 166 e successive modificazioni o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- organizzare convegni, incontri, spettacoli, musical e recital proponendo, anche gratuitamente a Parrocchie, Scuole, Enti e Comunità desiderose, copioni prioritariamente a carattere sacro e comunque con contenuti e valori universali;
- mettersi a disposizione ed a supporto di eventuali progetti scolastici, all'interno degli Istituti di ogni grado, con le finalità dello scopo sociale, che prevedano programmi e/o laboratori con attività canore e teatrali, rivolgendosi in modo specifico a ragazzi diversamente abili e bisognosi di sostegno, nonché ai giovani che consciamente od inconsciamente stiano vivendo situazioni di bisogno, conseguenti ad una carente integrazione nel contesto comunitario e sociale, con conseguente mancata autostima e mancato riconoscimento del loro essere da parte degli altri;

- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal nuovo Codice del Terzo Settore. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto, nei criteri e limiti definiti dal D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107 del 19/5/2021 e secondo l'individuazione di predette attività con delibera dell'Organo di Amministrazione.

Art. 3 - Attività

L'Associazione nasce con lo scopo di svolgere attività solidali di utilità sociale a favore dei terzi, senza finalità di lucro e nel rispetto della libertà e dignità di ognuno, nella piena totale accoglienza e senza alcuna discriminazione di nessun ordine e nessuna natura.

Ha come obiettivo quello di far comprendere come attraverso il canto, la recitazione e la danza, l'individuo e soprattutto i ragazzi, possano fare esperienza di bellezza, in tutte le sue forme ed espressioni.

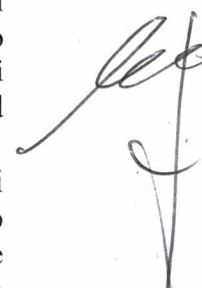
L'Associazione mira in particolare ad offrire luoghi di incontro e di aggregazione in cui i giovani possano condividere, sentendosi accettati ed accolti, le loro difficoltà esistenziali, confrontandosi. Contemporaneamente, attraverso la messa in scena di musical e recital con copioni e contenuti miranti alla comprensione e valorizzazione dei valori universali della fratellanza, della pace, dell'amicizia e dell'amore, possano scoprire ed esprimere se stessi. L'obiettivo dell'Associazione è colmare il vuoto di valori che spesso affligge la società moderna, in particolare i giovani con maggiori fragilità, offrendo loro sostegno e possibilità alternative.

L'Associazione promuove il valore della formazione artistica di giovani che possano diventare strumenti per portare ad altri giovani testimonianze di detti valori nell'ottica di quella nuova sensibilizzazione "cuore a cuore" tanto cara a Papa Francesco, al fine di aiutarli nella loro crescita personale mediante il riconoscimento e apprezzamento del loro valore e del loro essere, andando così a prevenire o a fornire sollievo alle eventuali situazioni di disagio, di emarginazione e di bisogno socio-economico, culturale od esistenziale.

L'Associazione intende porsi come punto di riferimento per tutti coloro che ritengano di poter trovare sollievo al proprio disagio utilizzando la possibilità di esprimersi esternando le proprie potenzialità con la partecipazione alle attività sociali. Mira altresì a proporre iniziative per educatori, operatori sociali, insegnanti e ragazzi al fine di sensibilizzarli alla comprensione del grande valore personale e sociale dell'arte, specialmente nel suo aspetto musicale, canoro e coreografico.

Al fine di perseguire e coordinare gli scopi istituzionali attraverso i suoi associati volontari l'Associazione adotta le più opportune modalità onde consentire ai ragazzi di formarsi professionalmente.

L'Associazione ha come impegno anche quello di supportare giovani che, mostrando seriamente il proprio amore ed interesse alle attività di espressione artistica di cui sopra, a causa delle disagiate condizioni economiche non potrebbero permettersi tali opportunità, facendosene in questa ipotesi carico per loro nome e conto.



Nella consapevolezza della grande importanza che l'esperienza scolastica assume nella crescita e nel futuro dei giovani, soprattutto delle scuole superiori, l'Associazione si propone altresì la finalità di aiutare i ragazzi nel loro percorso formativo, accompagnandoli a scoprire la bellezza anche nello studio.

Troppi giovani intelligenti e capaci sono costretti ad abbandonare precocemente gli studi, o vengono lasciati alle loro difficoltà, a causa della poca comprensione dei contenuti culturali di gran parte delle discipline scolastiche e così delle carenti motivazioni che dovrebbero derivare dalla consapevolezza del valore e del nesso tra ciò che si studia e la propria vita. ,

“Imparare ad imparare” dovrebbe essere una specifica materia di studio, perché attraverso questo apprendimento lo studente riuscirebbe ad entrare nella consapevolezza dell'importanza della propria esperienza di studio, arrivando così a comprenderla ed amarla.

Nel contesto organizzativo dell'Associazione, che ne amplierebbe oggettivamente gli effetti benefici, professori volontari si propongono di accompagnare gli studenti in questo cammino di conoscenza e di interpretazione personale di ciò che viene studiato, di valorizzazione e di attualizzazione dei contenuti. Gli incontri pomeridiani serviranno anche per motivare ed aiutare chi, tra di loro, ha bisogno di recuperare situazioni di difficoltà scolastiche ad ogni livello.

Art. 4 - Ammissione dei soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionale del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento e accettino le regole adottate attraverso lo statuto e i regolamenti.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti è illimitato.

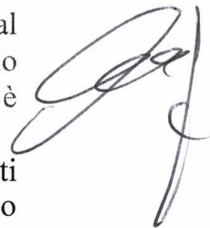
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale lo stesso dovrà specificare le proprie complete generalità. L'eventuale reiezione deve sempre essere motivata e comunicata all'interessato.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione e nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipulazione di polizze assicurative. All'atto dell'ammissione il socio s'impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



Art. 5 – I Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie³ capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Nel caso di associati minorenni, gli stessi possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, possono esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Codice del Terzo Settore inviandone espressa richiesta all'Organo di Amministrazione che è tenuto a rispondere entro 30 (trenta) giorni. Il diritto di accesso è esercitato tramite presa visione dei documenti presso la sede sociale o invio delle copie di documenti al richiedente.

Il socio avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

I soci sono obbligati a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

Devono versare la quota associativa e contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà, pace, amore e fratellanza e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi: morosità nel versamento della quota protrattasi per tre mesi dalla scadenza del termine richiesto per il versamento o per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice, lo stesso ha facoltà di replica.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, che deve avvenire nel termine di tre mesi, il provvedimento s'intende sospeso. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione delle quote dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Vice Presidente,
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori - organo facoltativo,
- l'Organo di Controllo - organo facoltativo.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con fax/e-mail/telegramma agli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza; anche con lettera semplice, a condizione che la stessa sia preceduta da avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima della data.

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un decimo dei soci.

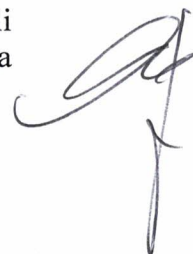
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, o per la delibera di trasferimento della sede legale fuori dal Comune o per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- elezione del Presidente tra i soci;
- elezione del Consiglio Direttivo tra i soci;
- proposizione d'iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;
- determinazione annuale dell'importo della quota di adesione;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;



- ratifica della reiezione di ammissione dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- approvazione del programma annuale dell'associazione;
- ratifica esclusione dei soci;
- elezione eventuale del Revisore Unico dei Conti o dei componenti del Collegio dei Revisori;
- elezione eventuale del/i componente/i l'Organo di Controllo a norma dell'art.30 D. Lgs. 117/2017;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e proporre azioni di responsabilità nei loro confronti ai sensi dell'art.25 D. Lgs. 117/2017.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e le loro qualità o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione per:

- l'approvazione di eventuali modifiche allo statuto o sul trasferimento della sede legale fuori dal Comune, è valida con la presenza di metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati ed il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.
- lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, necessita della presenza e deliberazione favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

Ogni socio ha diritto di esprimere un unico voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che è redatto dal Segretario o da un elemento dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Art.10 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che è Organo di Amministrazione eletto dall'assemblea tra i soci e composto da tre a sette membri. La sua durata in carica è di anni due, i componenti sono rieleggibili. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da almeno $\frac{2}{3}$ dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

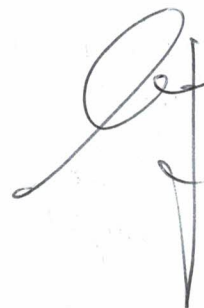
Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il consuntivo economico e finanziario e il bilancio preventivo;
4. delibera sulle domande di nuove adesioni;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi elementi.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- il Presidente (eletto nell'ambito dell'assemblea ordinaria);
- il Vice Presidente, eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso;
- Il Segretario, eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso.



Il primo Consiglio Direttivo viene formato in sede di atto costitutivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, il sostituto rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal componente più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario, nel caso non venga nominato preventivamente, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed i giudizio; provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Il Vice Presidente

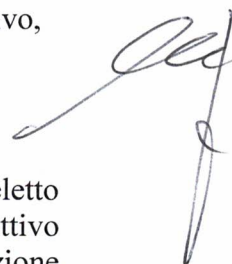
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 13 - Il Segretario

Il Segretario redige verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 14 - Il Revisore Unico dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Revisore Unico dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è eletto dall'Assemblea anche fra non associati, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Ha il compito di vigilare sulla corretta amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili, vigila sul rispetto dello Statuto, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee senza diritto di voto, predispone la propria relazione annuale sul consuntivo economico/finanziario dell'anno e sul preventivo, che vengono predisposti dal Consiglio



Direttivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

In alternativa può essere nominato anche un Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti, è costituito da tre componenti e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra non associati, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Collegio nomina il proprio Presidente nella prima riunione di insediamento. La graduatoria dei non eletti rimane valida in caso di dimissioni o decadenza, causata da gravi motivi, di uno o più componenti, successivamente ratificati dall'Assemblea degli associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee senza diritto di voto, predispone la propria relazione annuale sul consuntivo economico/finanziario dell'anno e sul preventivo che vengono predisposti dal Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea. I componenti del Collegio dei Revisori non possono contestualmente ricoprire ruoli direttivi o di rappresentanza per conto dell'Associazione e devono avere competenze specifiche in materia amministrativa e contabile.

In caso di inerzia del Consiglio Direttivo, il Revisore Unico dei conti o il Collegio dei Revisori dei conti, se nominati, possono convocare l'Assemblea degli associati.

Art. 15 – L'Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di Legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 - I mezzi finanziari

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura proposta annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,

svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione social;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione è tenuta alla conservazione della documentazione nei termini previsti dalle norme in vigore, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, o d'istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.17 – Il Rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo, e depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali quali la modifica dello statuto, in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

Il fondo comune, eventualmente costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Art. 19 - Clausola compromissoria

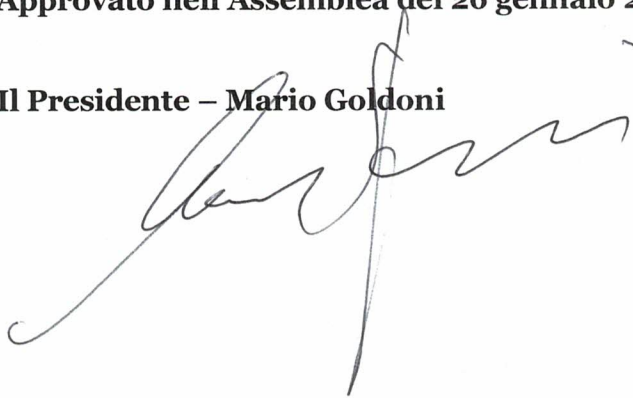
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo e volontariato.

Approvato nell'Assemblea del 26 gennaio 2023

Il Presidente – Mario Goldoni

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mario Goldoni', written over a faint horizontal line.